



Catania, 07/07/2015

ICTP - CNR - IPCB		
Tit.:	Ci:	F:
N. 0002516		07/07/2015
		

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER "LEASING OPERATIVO PRESSA DA BANCO PER INIEZIONE DI MATERIE PLASTICHE " PER LA DURATA DI 3MESI, NELL'AMBITO DEI PROGETTI:

- ✓ N. 1358 DAL TITOLO SIMPLE ""SILENT INTEGRATED MODULAR POLE FOR LIGHTING AND EOLIC" FINANZIATO DAL POR/FESR SICILIA 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 – ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE REGIONE SICILIANA D.D.G. PROT. N. 2253/3 DEL 23/10/2013 ;
- ✓ N. 1381 DAL TITOLO CO.S.P.EN.- ""CONTENITORI FLESSIBILI SOTTOMARINI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA MOTO ONDOSI" FINANZIATO DAL POR/FESR SICILIA 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 4.1.1.1 – ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE REGIONE SICILIANA D.D.G. PROT. N. 2706/3 DEL 17/11/2013.

C.I.G. ZEA14E9517

C.U.P. G25C13000510007

C.U.P. G65C13000760007

N.B.: Il presente disciplinare è rivolto esclusivamente agli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse entro l'19/06/2015 (cfr. Avviso di informazione prot. n. 0002148 ICTP-CNR-IPCB del 11/06/2015)

Articolo 1 – Oggetto della Procedura

La procedura in economia mediante cottimo fiduciario ha per oggetto il leasing operativo (noleggio) di una pressa da banco per iniezione di materie plastiche per la durata di 3 mesi, le cui caratteristiche tecniche sono specificate all'articolo 2 del presente Capitolato, da installare presso la UOS di Catania dell'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche

L'apparecchiatura chiesta a noleggio deve presentare le caratteristiche minime sotto specificate e dovrà essere **nuova e non ricondizionata, pena l'esclusione dalla gara.**

La pressa da banco per iniezione di materie plastiche, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- Forza di chiusura maggiore di 50KN
- Vite di plastificazione con diametro maggiore di 16 mm
- Volume stampabile maggiore di 15 cm³
- Temperature impostabili sul cilindro di plastificazione maggiore di 300°C
- Peso massimo inferiore a 450 Kg
- Pressa su banco provvisto di ruote

Articolo 3 – Luogo, luogo termine di consegna e installazione e modalità di resa

3.1 Luogo di consegna

Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso l'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (Ex Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Catania, via Paolo Gaifami n. 18 – 95128 Catania (CT).

3.2 Termine di consegna, installazione e collaudo

Le apparecchiature dovranno essere consegnate ed installate nel luogo sopra indicato, **entro 15 giorni di calendario**, sabato, domenica e festività incluse, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di stipula del contratto. I concorrenti potranno tuttavia offrire un termine di consegna e installazione inferiore che verrà valutato in conformità all'art. 2 par. 2.2 del Disciplinare.

I TERMINI DI CONSEGNA, D'INSTALLAZIONE E DI COLLAUDO OFFERTI DALLE DITTE SI RIFERISCONO AI SISTEMI COMPLETI DI TUTTI I COMPONENTI CHE LI COSTITUISCONO.

3.3 Modalità di resa

Sono compresi nel prezzo contrattuale, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e lo scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno nonché l'installazione.

Articolo 4 – Importo del noleggio e durata del contratto

L'importo del noleggio presunto a base d'asta soggetto a ribasso è pari a: Euro 30.000,00 (trentamila/00) IVA inclusa.

Saranno escluse le offerte economiche con un importo superiore a quello sopra riportato. L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento della fornitura e servizi connessi elencati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare.

La durata del contratto di noleggio sarà di 3 mesi a decorrere dalla data di consegna dell'apparecchiatura.

Articolo 5 – Obblighi dell'aggiudicatario

5.1 Documentazione

L'aggiudicatario si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale di appalto, a rilasciare ad ultimazione dell'installazione e prima del collaudo finale, la sotto elencata documentazione:

- Bolle di consegna di tutti i pezzi installati;
- Certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedono;
- Schede tecniche e *dépliant* delle apparecchiature installate;
- Manuali di istruzione delle apparecchiature, sia in formato elettronico che cartaceo;
- Schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature.

5.2 Addestramento utenti

L'aggiudicatario dovrà prevedere l'organizzazione di un corso di formazione rivolto agli utenti utilizzatori delle apparecchiature e riguardante il funzionamento e le applicazioni delle stesse. Inoltre, dovrà preoccuparsi di sgomberare, al termine dell'installazione della fornitura, da materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d'opera ed eventuali impianti di proprietà dell'aggiudicatario.

5.3 Assistenza e manutenzione

L'aggiudicatario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento l'apparecchiatura oggetto del noleggio per tutta la durata del contratto. A tale scopo dovrà prevedere un'assistenza tecnica del tipo "full risk" che comprenda tutte le visite di manutenzione preventive e correttive necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dell'apparecchiatura secondo le norme di sicurezza e funzionalità vigenti.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n. 136

6.1 L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, nonché le generalità, il codice fiscale e la copia di un documento di identità in corso di validità delle persone delegate ad operare sullo stesso. Qualora intervenissero modifiche ai dati predetti è fatto onere dell'operatore economico comunicare le avvenute variazioni.

6.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 7 – Pagamento

L'aggiudicatario avrà diritto al pagamento dell'importo contrattuale, solo dopo la consegna, l'installazione e il positivo collaudo dell'apparecchiatura.

Il canone di noleggio dovrà essere fatturato con cadenza mensile a fronte della presentazione di regolare fattura. La prima fattura potrà essere presentata solo dopo la data del collaudo positivo dell'apparecchiatura fornita.

I pagamenti delle fatture del noleggio saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica di regolare esecuzione dei termini contrattuali e successivamente alle verifiche di regolarità contributiva fiscale e previdenziale prevista dalla vigente normativa. Le fatture vanno intestate all'ISTITUTO PER I POLIMERI, I COMPOSITI E I BIOMATERIALI U.O.S. DI CATANIA e completate con l'indicazione del CIG relativo al singolo lotto di riferimento e del CUP.

Articolo 8 – Garanzia

L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa. La suddetta garanzia deve:

- avere la stessa validità fissata per l'offerta economica;
- intendersi automaticamente svincolata alla scadenza fissata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In nessun caso l'Ente Appaltante provvederà alla restituzione del documento in originale relativo alla suddetta cauzione garanzia. Decorso il termine di validità di tale documento senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Ente, la garanzia dovrà intendersi comunque svincolata.

Articolo 9 – Marcatura CE

La fornitura dovrà essere munita della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia di materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per effetti del D. Lgs 17/2010 (direttiva comunitaria 2006/42/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Responsabilità

L'aggiudicatario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone o cose che il medesimo personale dovesse arrecare al CNR, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

Articolo 11 – Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna e installazione della fornitura contrattuale, l'aggiudicatario per ogni giorno naturale e continuo di ritardo, si obbliga al pagamento di una penale pari allo 0.3 per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. Le penali e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dall'IPCB sede di Catania in ragione del ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dall'aggiudicatario o, in difetto, eseguite in danno all'aggiudicatario sulle somme dovute per precedenti forniture o per quelle in corso.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa

Qualora l'aggiudicatario non utilizzi il conto corrente indicato al precedente articolo 6 del presente Capitolato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Inoltre, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato, nonché dalle previsioni del Codice Civile in materia di risoluzione di contratti (art. 1454), l'IPCB sede di Catania potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di necessità di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto
- Stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i debiti contratti per lo svolgimento del contratto
- Esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura
- Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura
- Cessione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario

Articolo 13 - Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Articolo 14 – Definizione della controversie

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Catania.

IL RESPONSABILE UOS

Dott. Concetto Puglisi

